



COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n... del...

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Art. 3 Interventi da finanziare.....	3
Art. 4 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	4
Art. 5 Misura dell'imposta	4
Art. 6 Esenzioni e riduzioni	4
Art. 7 Responsabile dell'entrata	5
Art. 8 Riscossione e versamento dell'imposta	5
Art. 9 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	6
Art. 10 Rimborsi	6
Art. 11 Verifiche e controlli.....	7
Art. 12 Sanzioni.....	7
Art. 13 Contenzioso	7
Art. 14 Disposizioni transitorie e finali.....	8

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione - dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento - e l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n.23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
2. Nel regolamento sono stabiliti, fra l'altro, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite dalle normative regionali e/o nazionali in materia di turismo, di attività agrituristiche, dal presente regolamento e/o dalla Legge in generale, ubicate nel territorio del Comune di Acquasparta.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Acquasparta, alberghiere, all'aria aperta, extralberghiere, residenze d'epoca e locazioni turistiche, come definite dalla legislazione regionale e/o nazionale, per tali intendendosi, a soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico alberghiere, alberghi diffusi, villaggi albergo, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, case religiose di ospitalità, ostelli, country house, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (quali, ad esempio, bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96, e locazione ad uso turistico.

Art. 3

Interventi da finanziare

- 1) Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all'art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale e dei relativi servizi pubblici locali.
- 2) Per le finalità di cui al comma precedente, annualmente, entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano territoriale, la Giunta Comunale, contestualmente all'adozione della deliberazione di cui al successivo art. 5, predispone il piano di interventi finanziati dall'imposta di soggiorno.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

- 1) L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Acquasparta, che pernottano nelle strutture ricettive così come definite nelle disposizioni precedenti.
- 2) Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento, secondo i criteri fissati dalla vigente normativa.
- 2) Le misure dell'imposta sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 comma 2 lettera f) e 48 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla legge. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.

Art. 6

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
 - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

2. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta:
 - a) i gruppi scolastici appartenenti alle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
3. La riduzione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2, sarà applicata dal gestore della struttura, rispettivamente, previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, e della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b) del citato comma. Le attestazioni dovranno essere presentate alle strutture ricettive ai fini di quanto previsto dal successivo art. 11.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro.

Art. 7

Responsabile dell'entrata

- 1) Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
- 2) La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza, tenendo conto che:
- 3) Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio.
- 4) Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000, entro i dieci successivi all'accertamento medesimo.
- 5) Il funzionario responsabile deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 8

Riscossione e versamento dell'imposta

- 1) I soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Acquasparta corrispondono l'imposta al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
- 2) Il gestore che provvede alla riscossione dell'imposta rilascia apposita quietanza nominativa e numerata progressivamente delle somme incassate. Detta quietanza è conservata in copia.
- 3) Il gestore effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso, mediante:
 - a) il sistema di pagamenti di PagoPA;
 - b) mediante modello F24;
 - c) Mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto di Tesoreria
 - d) Tramite altre forme di versamento eventualmente attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa vigente

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1) Il gestore comunica al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 7.
- 2) Il gestore ha l'obbligo di dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base della modulistica predisposta dal Comune, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo e controllo della stessa. La dichiarazione è trasmessa anche a mezzo PEC.
- 3) Il gestore deve presentare, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, all'Ufficio Ragioneria del Comune di Acquasparta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21) e successive modifiche.
- 4) Il Conto della Gestione di cui al comma 3 deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta, raccomandata o tramite PEC, anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento è pari a zero
5. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a:
 - a) informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi;
 - b) riscuotere e riversare l'imposta secondo le modalità di cui al precedente art. 8;
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 4 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
 - e) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 10

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 9.
- 3) Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Art. 11
Verifiche e controlli

- 1) I competenti uffici comunali provvedono ad effettuare i controlli e le verifiche inerenti l'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento ai versamenti eseguiti e dovuti nonché alle dichiarazioni di cui al precedente articolo 9.
- 2) Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
- 3) Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
- 4) Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere ogni documento utile per le verifiche.

Art. 12
Sanzioni

- 1) Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 2) Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 9, comma 1 e 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9, comma 5, let. a) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 4) Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione e delle riduzioni di cui all'art. 6, comma 1 e 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 11, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 6) Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13
Contenzioso

- 1) Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e in particolare i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, l'art. 1 commi dal 158 al 171 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie dell'Ente.